



Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 03.11.2016

REGOLAMENTO

PER LA CONSULTA DEI GIOVANI

SOMMARIO

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI	3
ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE	
ARTICOLO 2 – ATTRIBUZIONI E FUNZIONI	
CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE.....	4
ARTICOLO 3 - GLI ORGANI	
ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA	
ARTICOLO 5 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA	
CAPO III – FUNZIONAMENTO.....	5
ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
ARTICOLO 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	
ARTICOLO 8 - SEDE	
ARTICOLO 9 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO	
ARTICOLO 10 - STATUTO	
ARTICOLO 11 – RETRIBUZIONI	
ARTICOLO 12 – DECADENZA	

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 - Istituzione

É istituita dal Comune di Azzano Mella, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 3 novembre 2016, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata anche solo "Consulta" o "Consulta Giovanile", quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

la Consulta Giovanile è un organismo apartitico, opera senza fine di lucro e ha lo scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche dei giovani.

Articolo 2 – Attribuzioni e funzioni

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche e giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, con funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili;

La Consulta attende alle seguenti finalità:

1. E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
2. Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani e elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
3. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
4. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
5. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
6. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente con ricerche autonome o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
7. Fornisce pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
8. Collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili.

CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 3 – Gli Organi

Sono organi della Consulta:

- A. l'Assemblea;
- B. l'Ufficio di Presidenza, composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario e da 12 membri eletti dall'Assemblea.

Articolo 4 - L'Assemblea

La Consulta Giovanile è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Azzano Mella di età compresa tra i 15 e i 35 anni. I soci iscritti presso apposito Registro depositato presso gli Uffici comunali fanno parte dell'Assemblea.

Articolo 5 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza e il Presidente dell'Assemblea vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica 5 anni, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.

Il Presidente:

- Predisporre l'ordine del giorno;
- Convoca e presiede l'Assemblea.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di tre membri dell'ufficio di Presidenza;
- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

L'Amministrazione Comunale può convocare la Consulta Giovanile Comunale o l'Ufficio di Presidenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno. In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori all'Amministrazione Comunale e presentare annualmente alla stessa una relazione dell'operato svolto.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, gli esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, gli Assessori, il Segretario o i funzionari comunali.

Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto e possono proporre argomenti di interesse che desiderino sottoporre al parere della Consulta, tramite atto scritto.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire almeno 2 volte all'anno e la convocazione dell'Ufficio di Presidenza dovrà avvenire almeno 3 volte all'anno, mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail) almeno 3 giorni prima della data dell'assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea Generale tramite avviso telefonico e con almeno 24 ore di anticipo.

Articolo 7 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi.

L'Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti.

Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno 8 componenti l'Ufficio stesso.

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal dall'Assessore competente e/o dal Sindaco.

Articolo 8 - Sede

La sede della Consulta è presso il Palazzo Comunale.

Le sedute dell'Assemblea si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione.

La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli Uffici comunali competenti.

Articolo 9 - Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato all'atto dell'approvazione dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Ogni modificazione deve essere sempre ratificata dal Consiglio Comunale.

Articolo 10 - Statuto

La Consulta può regolamentare la propria attività, nei limiti ed in conformità al Regolamento Comunale, con proprio Statuto approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Articolo 11 - Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

Articolo 12 - Decadenza

I componenti della Consulta rimangono in carica per 5 anni e comunque fino alla nomina dei successori.